

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1311

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della salute

(SIRCHIA)

di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

(MATTEOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2002

—————

Differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	4
Relazione tecnica	»	5
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)	»	6
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, attribuiva alle regioni la facoltà di adottare, per non oltre un triennio, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, limiti più permissivi per il parametro ossigeno disciolto di quelli indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, a condizione che il superamento dei valori limite fissati per il predetto parametro dipendesse esclusivamente dal fenomeno della eutrofizzazione e subordinatamente all'adozione di un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie.

Stante il persistere del fenomeno eutrofico è stato necessario prorogare le disposizioni contenute nel citato decreto-legge n. 109 del 1993 con successivi provvedimenti d'urgenza, da ultimo con il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 249.

Tenuto conto che alcuni tratti di costa del Tirreno e dell'Adriatico, e numerosi laghi, sono tuttora interessati dal fenomeno della eutrofizzazione e considerato che, come noto, il 1° aprile 2002 inizia il periodo di campionamento relativo alla stagione balneare 2002, ad evitare che lunghi tratti costieri, in assenza di un concreto rischio di natura igienico-sanitaria, siano dichiarati non balneabili con ovvie conseguenze negative

sull'economia turistica, si ritiene opportuno che il termine della validità del citato decreto-legge n. 159 del 2001, scaduto il 31 dicembre 2001, sia differito.

Il presente disegno di legge consente alle regioni di avvalersi fino al 31 dicembre 2003 della facoltà di derogare, sempre con le necessarie cautele igienico-sanitarie, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto.

Il disegno di legge, costituito da due articoli, fissa all'articolo 1, comma 1, il termine di scadenza del regime di deroga ai valori limite del parametro ossigeno disciolto stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.

Il comma 2 dell'articolo 1, al fine di contrastare l'insufficiente depurazione dei rifiuti civili, che costituisce una delle principali cause del fenomeno eutrofico, individua, nei programmi di interventi a stralcio, realizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione dell'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (che stabilisce la predisposizione dei citati programmi per l'adempimento della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991, e del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), il mezzo per evitare il ricorso continuo allo strumento della deroga ai valori limite fissati dalla disciplina vigente.

L'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore della legge.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

a) *Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente con l'ordinamento comunitario*

Il disegno di legge non apporta variazioni di ordine sostanziale alla legislazione vigente e non presenta alcun problema di compatibilità con l'ordinamento interno, né con l'ordinamento comunitario.

b) *Analisi delle compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni*

Il provvedimento non incide sulla potestà legislativa delle regioni.

c) *Elementi di drafting e linguaggio normativo*

Non si rilevano nel testo definizioni normative diverse da quelle normalmente previste.

ALLEGATO

a) *Individuazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso*

Non risultano giudizi di costituzionalità in corso sugli argomenti trattati dal provvedimento.

b) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento*

Non risultano disposizioni o proposte di legge *in itinere* vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge che non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato trattandosi di una disposizione normativa di mero differimento di termini.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

a) *Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti*

Il provvedimento riguarda circa 270 chilometri di costa marina, dei quali 185 chilometri interessano la regione Sardegna, per la quale esiste uno specifico provvedimento a tempo indeterminato.

I rimanenti chilometri di costa sono distribuiti rispettivamente nelle seguenti regioni:

- Emilia-Romagna 27 Km.
- Marche 18,3 Km.
- Veneto 11 Km.
- Lazio 5,7 Km.
- Toscana 21 Km.

Per quanto riguarda le acque lacustri, anch'esse interessate al fenomeno dell'eutrofizzazione, le regioni interessate sono:

- Provincia Autonoma di Bolzano (Varna);
- Provincia Autonoma di Trento (Idro, Terlano, Serraiia, Canzonino, Caldonazzo);
- Lombardia (Ghirla, Lugano, Varese, Comabbio, Iseo, Garda, Idro e Como);
- Piemonte (Sirio, Viverone, Grande di Avigliana);
- Umbria (Trasimeno);
- Veneto (Garda);
- Lazio (Albano, Bracciano, Bolsena, San Puoto).

I destinatari diretti sono i bagnanti e tutti gli operatori turistici (alberghi, ristoranti, stabilimenti balneazione), quelli indiretti sono costituiti dagli operatori dell'indotto nonché degli organi di vigilanza delle regioni che, nelle zone che usufruiscono del provvedimento di deroga, sono obbligate ad effettuare un monitoraggio algale di I, II o III livello.

b) *Obiettivi e risultati attesi*

Obiettivo della disposizione è quello di riuscire ad utilizzare a scopo balneare tratti di costa marine e lacustri, le cui acque, pur non presentando rischi per la salute, sarebbero comunque vietate alla balneazione in relazione ai parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.

c) *Impatto diretto e indiretto sulla organizzazione e sulla attività delle pubbliche amministrazioni*

Non si rileva alcun impatto diretto o indiretto sulla organizzazione delle pubbliche amministrazioni nazionali.

d) *Impatto sui destinatari diretti*

Si richiamano al riguardo le considerazioni già svolte nel precedente punto a).

e) *Impatto sui destinatari indiretti, stima degli effetti immediati e differiti della nuova normativa sulle varie categorie di soggetti interessati*

Maggiore utilizzo di strutture turistiche quali alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari, eccetera. Si prevede nel medio periodo il mantenimento, quanto meno degli attuali livelli di reddito, occupazione e crescita economica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Differimento termini
ossigeno disciolto)*

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è differita fino al 31 dicembre 2003.

2. I programmi di interventi urgenti a stralcio, accompagnati dal piano finanziario ed economico elaborato ai sensi dell'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.